

Ecomembrane S.p.A.



**PROCEDURA PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

*Documento approvato dall'organo amministrativo di Ecomembrane S.p.A. in data 5 aprile 2023 e
aggiornato dall'organo amministrativo di Ecomembrane S.p.A. in data 24 luglio 2026*

Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) è volta a disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) riguardanti Ecomembrane S.p.A. (**Ecomembrane** o la **Società** o l'**Emittente**) e le società dalla stessa controllate in virtù dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Ecomembrane su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**Euronext Growth Milan**).

La Procedura è stata adottata in ottemperanza a quanto previsto:

- dall'art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il **Testo Unico della Finanza** o **TUF**);
- dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (il **Listing Act**), che modifica il Regolamento Market Abuse;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291**), che abroga e sostituisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210;
- dal Regolamento Delegato (UE) 2026/789 della Commissione dell' 8 aprile 2026 (il **Regolamento Delegato (UE) 2026/789**), che integra il Regolamento Market Abuse riguardo alla divulgazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e al ritardo della divulgazione, stabilendo la lista non esaustiva degli eventi e circostanze finali da comunicare e le situazioni in cui l'informazione privilegiata è in contrasto con precedenti comunicazioni dell'emittente;
- dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055**);
- *“Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) - Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”* pubblicati dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale;
- Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le **Linee Guida**).

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell'ESMA - *European Securities and Markets Authority* (ivi incluse le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell'ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.

La Società riconosce il valore implicito nei principi di efficienza e trasparenza del mercato.

La Società comunica con il mercato nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

La Procedura entra in vigore a partire dalla data di presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di Ecomembrane su Euronext Growth Milan.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La Procedura rappresenta uno *standard* di riferimento per tutte le eventuali Controllate (come *infra* definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 1 **Definizioni**

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato: l'amministratore o gli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto della presente Procedura.

Autorità Competente: l'autorità competente come identificata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Market Abuse.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Controllate: le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ..

Elenco Insider: ha la definizione di cui all'Articolo 9 della presente Procedura.

Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'Articolo 6 della presente Procedura.

Informazione Privilegiata: ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento Market Abuse, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

- un'informazione è di "*carattere preciso*" se:
 - (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
 - (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia

in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione di "informazione privilegiata";

- per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

Euronext Growth Advisor: l'*Euronext Growth Advisor* della Società.

Referente Informativo: il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura, nominato dal Consiglio di Amministrazione, a norma della presente Procedura.

SDIR: servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB.

Soggetti Rilevanti: indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o delle Controllate;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata;
- (d) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società;
- (e) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- (f) qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Strumenti Finanziari: strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Destinatari della Procedura

1. La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate, le modalità di comunicazione al

pubblico delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Insider.

Articolo 3

Obblighi e divieti dei destinatari

1. I Soggetti Rilevanti, al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle Controllate al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti:
 - i. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - ii. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Rilevante entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
 - iii. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.
 - iv. di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*.
3. La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue Controllate, secondo le modalità previste dall'Articolo 5.
4. Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente¹.
5. La Società informa il pubblico delle informazioni che concernono le proprie Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima. Al fine di adempiere tale obbligo (i) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie Controllate; (ii) ciascuna Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo amministrativo.

Articolo 4

Competenze e Responsabilità

1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, revoca e sostituzione del Referente

¹ Cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

Informativo, definendone i relativi poteri e competenze - in conformità alla presente Procedura - e potendo altresì designare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento del Referente Informativo.

2. Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato:

- (a) cura le modalità di gestione delle Informazioni Privilegiate, nonché i rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali e i rapporti con la stampa, avvalendosi allo scopo delle competenti strutture interne; e
- (b) approva i comunicati sottoposti alla sua attenzione da parte del Referente Informativo.

Ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dall'Amministratore Delegato, o da diverso soggetto da esso incaricato.

3. Referente Informativo

Il Referente Informativo:

- (a) assiste, con il supporto delle strutture interne della Società, l'Amministratore Delegato nel corretto adempimento degli obblighi informativi previsti per le Informazioni Privilegiate dalla presente Procedura e dalla disciplina applicabile;
- (b) avvalendosi delle strutture interne della Società, cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.

4. Società Controllate

Le Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute ad informare prontamente l'Amministratore Delegato e il Referente Informativo dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito al carattere privilegiato di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato, ovvero, a seconda del caso, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 5.

Articolo 5

Trattamento delle Informazioni Privilegiate

1. Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

I responsabili degli uffici della Società e delle Controllate che ritengano sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, relativa a fatti verificatisi nella sfera di attività della Società e/o delle Controllate, e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunicano senza indugio tale circostanza al Referente Informativo.

Il Referente Informativo, qualora, anche in virtù delle segnalazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo, ritenga di essere in possesso di un'Informazione Privilegiata deve senza indugio informare l'Amministratore Delegato.

La valutazione sulla natura privilegiata dell'informazione e, pertanto, sulla necessità di procedere ad una comunicazione al mercato (o, in presenza delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla facoltà di attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), è effettuata:

- i. dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;
- ii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- iii. dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne ogni altra informazione.

Resta in ogni caso inteso che l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ad esito della predetta valutazione l'Amministratore Delegato o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione:

- ravvisi la natura non privilegiata dell'informazione, si attiva, se del caso, al fine di garantire comunque la riservatezza dell'informazione ai sensi di quanto disposto dal successivo Articolo 7;
- ravvisi la natura privilegiata dell'informazione, si attiva affinché l'Informazione Privilegiata sia diffusa al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui all'Articolo 8), garantendo che la comunicazione avvenga (i) secondo modalità che consentano un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico medesimo, e, comunque, (ii) nel rispetto delle previsioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 (iii) nonché in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa *pro tempore* vigente. In ogni caso, la Società non coniuga la comunicazione di Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.

I Soggetti Rilevanti dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Privilegiata all'Amministratore Delegato e al Referente Informativo e, in seguito, informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (*sette*) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione. Nel caso di processi prolungati che si articolano in tappe intermedie, si precisa che le tappe intermedie non sono soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico: la Società dovrà comunicare esclusivamente la circostanza o l'evento finale. Ciascuna tappa intermedia che soddisfi i criteri di Informazione Privilegiata dovrà essere mantenuta riservata ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1-bis, del Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act e dell'Articolo 7 della presente Procedura.

2. Diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati al precedente paragrafo 1 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere resa pubblica quanto prima possibile, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, la Società, avvalendosi della funzione *Investor Relations*, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni contemporaneamente, nel caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente, nel caso di divulgazione non intenzionale.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante diffusione di un apposito comunicato predisposto dalla Società, secondo quanto *infra* previsto, tenuto conto degli schemi di comunicato contenuti nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per quanto applicabili.

La funzione *Investor Relations* elabora la bozza del comunicato. Il testo della bozza di comunicato deve essere sottoposta e approvata dall'Amministratore Delegato e, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio d'Amministrazione, per l'approvazione finale prima della diffusione all'esterno. La funzione *Investor Relations* provvede, quindi, a renderlo pubblico mediante SDIR.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le Controllate sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.

Come precisato nelle Linee Guida²:

- (a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società³;
- (b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- (c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società preavvisa la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

² Paragrafi 7.1.2, 7.1.3 e 7.2.1 delle Linee Guida.

³ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana. Ciò anche in considerazione della possibilità che vengano concluse operazioni OTC (cfr. paragrafo 7.1.6 delle Linee Guida).

Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.

In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

La Società pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico. A riguardo trova applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti: (i) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente; (ii) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso; (iii) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 6

Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**" o, cumulativamente, i "**Fatti Rilevanti**"):
 - assetti proprietari;
 - composizione del *management*;
 - piani di incentivazione del *management*;
 - attività dei revisori;
 - operazioni sul capitale;
 - emissione di strumenti finanziari;
 - caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
 - acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;

- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
 - operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
 - procedure concorsuali;
 - contenzioso legale;
 - revoca di affidamenti bancari;
 - svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
 - brevetti, licenze, diritti, ecc.;
 - insolvenze di importanti debitori;
 - distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
 - vendita di *asset*;
 - andamento della gestione;
 - variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*);
 - ricevimento o annullamento di ordini importanti;
 - ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
 - modifica dei piani di investimento;
 - *policy* di distribuzione di dividendi.
2. Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:
- la dimensione di un'operazione;
 - l'impatto che un dato può avere sulle attività core svolta dalla Società;
 - lo stato di sviluppo di un'operazione sottostante all'informazione;
 - il rilievo dell'informazione per il settore in cui opera la Società;
 - l'impatto che un dato può avere sulle attese di investitori e analisti finanziari;
 - l'inserimento di un'informazione nella congiuntura economica;
 - il posizionamento di un'informazione nel contesto istituzionale del momento;
 - il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società;
 - i processi c.d. top-down;
 - gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni;

- la richiesta di finanziamenti esterni;
- l'impatto che un dato può avere sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società.

Articolo 7

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

1. Ai fini della presente Procedura, per "informazione riservata" si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata, che riguarda l'Emittente e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Soggetti Rilevanti nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni (**l'Informazione Riservata**).
2. I Soggetti Rilevanti in possesso di un'Informazione Riservata sono tenuti a:
 - mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
 - utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.
3. Ciascun Soggetto Rilevante è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Riservata che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Soggetto Rilevante, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
4. Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di uno degli Amministratori esecutivi. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione di uno degli Amministratori esecutivi, sentiti – ove ritenuto necessario – i restanti Amministratori esecutivi.
5. Resta inteso che (i) le prescrizioni di cui al presente Articolo 7 si applicano anche con riferimento alle Informazioni Privilegiate qualora ciò sia richiesto nel caso concreto per garantire la riservatezza dell'informazione e (ii) per la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata si osserva quanto disposto dall'Articolo 5 della Procedura.

Articolo 8

Ritardo nella Comunicazione

1. Condizioni per il Ritardo

Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento Market Abuse, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (le "**Condizioni per il Ritardo**"):

- (a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (b) l'Informazione Privilegiata che la Società intende ritardare non sia in contrasto con l'ultimo annuncio pubblico o altro tipo di comunicazione della Società in merito alla materia cui l'Informazione Privilegiata si riferisce, ivi incluse le tipologie di comunicazione individuate ai sensi dell'Allegato III del Regolamento Delegato (UE) 2026/789;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate di cui si tratti.

Nel caso di un processo prolungato, la Società è tenuta a comunicare al pubblico esclusivamente la circostanza finale o l'evento finale che conclude il processo, non appena questi si siano verificati. Ai fini dell'identificazione delle circostanze o degli eventi finali e del relativo momento di divulgazione nei principali processi prolungati (tra cui accordi, fusioni, riorganizzazioni societarie, aumenti di capitale, dividendi, risultati finanziari e nomina o revoca di organi), la Società tiene conto della lista non esaustiva di cui all'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2026/789. Le tappe intermedie del processo non sono soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico e, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4-bis, del Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act, non sono soggette alla procedura del Ritardo di cui al presente Articolo 8: la mancata divulgazione delle tappe intermedie non costituisce ritardo formale e non richiede pertanto l'attivazione della procedura di cui al presente Articolo né la successiva notifica a Consob. In conformità all'art. 17, paragrafo 1-bis, del Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act, la Società è nondimeno tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni relative alle tappe intermedie che soddisfino i criteri di Informazione Privilegiata, adottando le misure di riservatezza previste dall'Articolo 7 della presente Procedura.

2. Procedura per l'attivazione del Ritardo della comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata

La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Delegato ovvero del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, ai sensi dell'Articolo 5 che precede.

A tal fine l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli Orientamenti ESMA sul Ritardo, e compila l'apposito modulo, avvalendosi a tal fine anche del Referente Informativo, predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura.

Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività

professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato.

Per il Ritardo nella comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata la Società utilizza modalità che assicurino l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, di seguito riportate:

- (a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle Condizioni per il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

L'Amministratore Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4, par. 1, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 sopra indicate – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata e il mantenimento della sua riservatezza (ad esempio, in caso di documenti in formato elettronico, sono predisposte misure tali da garantire un limitato accesso al relativo sistema documentale), il tutto tenuto anche conto di quanto previsto dall'Articolo 7. A tale scopo informa immediatamente il Responsabile dell'Elenco Insider (come *infra* definito) dell'attivazione della procedura del ritardo affinché quest'ultimo provveda ad avvisare i soggetti iscritti nell'Elenco Insider dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della

predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'Articolo 7 (ove applicabili).

La Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (*cfr.* Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida).

3. Comportamento della Società durante il Ritardo

Durante il ritardo, l'Amministratore Delegato monitora caso per caso e con il supporto del soggetto indicato nei documenti depositati ai sensi del paragrafo 2 che precede, la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata.

L'Emittente predispone in via preventiva una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo (*cfr.* Paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida).

Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'Articolo 5 e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al successivo paragrafo 4.

La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("*rumor*") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4, ovvero a un'Informazione Privilegiata relativa a tappe intermedie di un processo prolungato non divulgata ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l'articolo 17, par. 7, Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act).

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Market Abuse (il **Programma di Buy Back**), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (*cfr.* articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)⁴, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Amministratore Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento Market Abuse (*cfr.* Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).

Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 Regolamento Market Abuse, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi

⁴ Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).

Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (*cf.* Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).

4. Notifica del ritardo

Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente Articolo 8, l'Amministratore Delegato (ovvero il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso), immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità Competente trasmettendo a Consob il modulo di cui all'**Allegato A** via posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it⁵. In quanto emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione esclusivamente su Euronext Growth Milan (mercato di crescita per le PMI), la Società non è tenuta a fornire in via proattiva la spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- identità della Società: ragione sociale completa;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Per la Società, in quanto emittente ammesso alla negoziazione esclusivamente su Euronext Growth Milan, la spiegazione scritta delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo è fornita soltanto su richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, terzo comma, del Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act e dell'art. 114, comma 3, TUF in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055. Fintanto che la Società è in grado di giustificare la propria decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuta a conservare in via preventiva un registro scritto di tale spiegazione. Su richiesta di Consob, la Società fornisce alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo di cui all'**Allegato A** completo delle necessarie informazioni motivazionali.

La notifica all'Autorità Competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere

⁵ E' necessario specificare come destinatario "Divisione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

privilegiato (cfr. Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida).

Articolo 9

Elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Market Abuse e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291, la Società è tenuta a istituire e regolarmente aggiornare - a cura del soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione (il **Responsabile dell'Elenco Insider**) - un elenco di tutti coloro che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'Emittente, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate (l'**Elenco Insider**), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'organo di controllo, i membri di organi di direzione, i dirigenti che detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, il responsabile dell'area legale e i consulenti interni, nonché le relative funzioni di *staff*.
2. La Società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'istituzione e la tenuta dell'Elenco Insider. In particolare, Ecomembrane potrà avvalersi di un consulente esterno per la gestione di tutti gli aspetti legati alla gestione del Registro Insider, alla relativa tenuta ed aggiornamento nonché alle comunicazioni relative alle tematiche oggetto della Procedura.
3. L'Elenco Insider è unico e deve essere redatto in formato semplificato ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291. In quanto emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione esclusivamente su Euronext Growth Milan (mercato di crescita per le PMI), ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, primo comma, del Regolamento Market Abuse, l'Elenco Insider non è articolato in sezioni basate su informazioni privilegiate specifiche (cd. sezioni per evento). L'Elenco elenca unitariamente tutte le persone che, in virtù della funzione svolta o della posizione ricoperta, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate in qualsiasi momento, indicando per ciascuna la data e l'ora in cui ha ottenuto tale accesso regolare e, ove applicabile, ha cessato di averlo. L'Elenco non è pertanto aggiornato ogni volta che emerge una nuova specifica informazione privilegiata, ma esclusivamente al verificarsi degli eventi di aggiornamento di cui al successivo paragrafo 5. I soggetti aventi accesso permanente a tutte le informazioni privilegiate possono essere elencati in un'apposita sezione supplementare degli accessi permanenti; i soggetti inseriti in tale sezione non sono duplicati nell'elenco generale. L'Elenco Insider deve riportare almeno le seguenti informazioni di cui all'Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/1291, riportate nell'**Allegato B** aggiornato:
 - la data e l'ora di creazione del Registro;
 - la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento;
 - la data di trasmissione all'Autorità Competente;
 - il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
 - i numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) del Soggetto Rilevante;
 - il nome e l'indirizzo dell'impresa del Soggetto Rilevante;
 - la funzione e il motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate;

- la data e l'ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate;
 - la data e l'ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate;
 - il numero di identificazione nazionale (se applicabile) o la data di nascita;
 - l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante (se disponibile al momento della richiesta dell'Autorità Competente); e
 - i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante (se disponibili al momento della richiesta dell'Autorità Competente).
4. L'Elenco Insider deve essere conservato in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nell'Elenco Insider siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'Autorità Competente.
 5. L'Elenco Insider deve essere aggiornato tempestivamente quando: (i) interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'Elenco Insider; (ii) una nuova persona deve essere iscritta nell'Elenco Insider in quanto ha regolare accesso a Informazioni Privilegiate; (iii) una persona iscritta nell'Elenco Insider non ha più regolare accesso a Informazioni Privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
 6. Subito dopo l'iscrizione di una persona nell'Elenco Insider, il Responsabile dell'Elenco Insider provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nell'Elenco Insider; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e (iii) alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
 7. Il Responsabile dell'Elenco Insider rende, altresì, noti alle persone iscritte nell'Elenco Insider anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione dall'Elenco Insider, con comunicazione conforme in forma scritta.
 8. I dati delle persone iscritte nell'Elenco Insider devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
 9. La Società trasmette⁶ l'Elenco Insider all'Autorità Competente il prima possibile dietro richiesta di quest'ultima.

Articolo 10

Sondaggi di mercato

1. La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato è effettuata dalla Società, direttamente e/o per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11

⁶ Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Ulteriori indicazioni saranno fornite nella lettera di richiesta della Consob.

Violazioni del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

1. L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. n. 231/2001.
2. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla stessa e/o da Controllate.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura da parte di un Amministratore, l'Amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
4. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli Amministratori), la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare, per i soggetti tenuti alla sua applicazione, illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.
5. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Articolo 12 **Modifiche ed integrazioni della Procedura**

1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
2. L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

Allegato A

NOTIFICA DEL RITARDO

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2024/2809 (LISTING ACT), ED IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ⁷		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata ⁸		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [<i>indicare Nome del sistema SDIR</i>]		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		

⁷ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata

⁸ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>

5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata		
6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁹		
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società		
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che l'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo non sia in contrasto con l'ultimo annuncio pubblico o altro tipo di comunicazione della Società in merito alla materia cui l'Informazione Privilegiata si riferisce (art. 17, par. 4, lett. b), Regolamento Market Abuse come modificato dal Listing Act).		

⁹ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità Competente su richiesta della medesima.

c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.

Luogo e data _____ , _____

_____ Firma

Allegato B

FORMATO DELL'ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO REGOLARE A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1291

Modello per l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Data e ora di creazione dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il nome o i nomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Cognome/i del titolare dell'accesso (nel caso di fornitori terzi di servizi, il cognome o i cognomi della persona fisica che funge da persona di contatto per il fornitore terzo di servizi)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita
[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[Testo che descrive il ruolo, la funzione e il motivo dell'inserimento nell'elenco, compresi il nome e l'indirizzo della società nel caso di fornitori terzi di servizi]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]